

Con ordinanza n. 20697 del 28 giugno 2022, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha dato continuità all'indirizzo giurisprudenziale (cfr., in motivazione, Cass. civ. n. 8956/2020) secondo cui, unico titolare del diritto a ricevere i contributi (e ad essere eventualmente destinatario d'una futura azione di indebito oggettivo o di ingiustificato arricchimento) è l'ente previdenziale, unico soggetto - quindi - legittimato ad esercitarlo.

Infatti, da tempo la Suprema Corte ha attribuito ai contributi previdenziali la natura giuridica di obbligazioni pubbliche a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle rispettive funzioni sociali (così Cass. civ., sez. un., n. 10232/03 e, poi, Cass. civ. n. 2130/18) e ha correlativamente escluso, in coerenza con l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello previdenziale, che il lavoratore possa agire in giudizio per costringere gli enti previdenziali all'azione di recupero dei contributi omessi (Cass. civ. n. 6911/00; Cass. civ. n. 2001/72): ammettendo un'azione del genere si confonderebbe l'interesse del lavoratore al regolare svolgimento del rapporto contributivo con un suo preteso credito avente ad oggetto i contributi obbligatori, rispetto ai quali, viceversa, egli non può vantare alcuna contitolarità (Cass. n. 7104/92); o comunque, e a dispetto della logica pubblicistica che governa il rapporto contributivo, gli si consentirebbe di sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere una condanna del datore di lavoro a pagare i contributi medesimi, in violazione del principio per cui, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è consentito a nessuno di far valere processualmente in nome proprio un diritto altrui (art. 81 c.p.c.), essendo la condanna a favore di terzo un istituto di carattere eccezionale che necessita di espresse previsioni legislative (quali, ad es., l'art. 18, commi 2 e 4, Statuto dei Lavoratori e gli artt. 2, comma 2, e 3, comma 2, D.L.vo n. 23/2015).

Invece il lavoratore può, in caso di omesso versamento dei contributi e di loro eventuale prescrizione, chiedere la costituzione presso l'INPS della rendita vitalizia ex art. 13, L. n. 1338/62; in un giudizio del genere sono contraddittori necessari l'istituto previdenziale e il datore di lavoro (cfr., ad esempio, Cass. civ. n. 4691/12; Cass. civ., sez. un. n. 3678/09; Cass. civ. n. 12946/1999; Cass. civ. n. 379/1989; Cass. civ. 2488/1986); oppure il lavoratore può chiedere in contraddittorio con il solo datore di lavoro, sempre che i contributi non siano stati versati e si siano prescritti, il risarcimento del danno ex art. 2116, comma 2, c.c..

Riferimenti Normativi:

- art. 81 c.p.c.
- art. 2116 c.c.